

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO 2 – INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA
U.O. S2.03 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.e ii.;
- VISTO il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 - Esercizio nella Regione Siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
- VISTA la Legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;
- VISTO il D.P.Reg. n. 730 del 17/02/2025 con la quale è stato conferito al Dott. Fulvio Bellomo, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 47 del 14/02/2025;
- VISTA la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
- VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, nonché i connessi atti delegati e di esecuzione;
- VISTO in particolare l'allegato VIII del predetto Reg. n. 1308/2013 che recita: "Pratiche enologiche di cui all'articolo 80", parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole";
- VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, che reca modalità di applicazione relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che prevede, tra l'altro, disposizioni riguardo all'eliminazione dei sottoprodotti (art. 22 e 23);
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio, per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato;
- VISTO il D.M. del MIPAF 19 dicembre 2000 "Modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, par. 1, regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio";
- VISTO il D.M. 9 ottobre 2012 n. 278 del Ministero delle Politiche agricole e Forestali recante "Disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli";
- VISTA la legge 12/12/2016 n. 238 "disciplina organica delle coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" che all'art. 10 , comma 2, dispone che le regioni, con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione dei vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumante, dei vini spumante di qualità e dei vini spumante di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;
- VISTO il Decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, recante le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 del Consiglio e CE n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda

l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

VISTO il Decreto ministeriale n. 7407 del 4 agosto 2010, che modifica l'art. 5 del Decreto ministeriale n. 5396, recante ulteriori disposizioni applicative dell'utilizzo dei sottoprodotti derivanti dai processi di vinificazione;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 che apporta alcune modifiche alla Legge 238/2016 "Testo Unico del Vino e della Vite" che definisce il periodo entro il quale possono avere luogo le operazioni di raccolta delle uve destinate alla vinificazione, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali sopra specificate per la campagna vendemmiale 2026/2027;

VISTO il Vademecum dell'ICQRF relativo alla Campagna vendemmiale 2026-2027.

VISTE le istanze pervenute da parte del Consorzio di tutela DOC Sicilia e dalle Cantine Sociali acquisite con note n.prot 138696 e 153904 in data 30/07/2026, con la quale hanno richiesto l'autorizzazione all'arricchimento dei mosti e dei vini, in conformità a quanto previsto dall'Allegato VIII, parte I, del Reg. UE 1308/2013, citato precedentemente;

VISTA la nota prot. 139025 del 30 luglio 2026 con la quale si richiede all'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio una dettagliata relazione circa la reale sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta;

TENUTO CONTO della relazione dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio pervenuta con nota prot. n. 139375 del 31/07/2026, che considerato l'anomalo andamento climatico e le fitopatie che hanno inciso negativamente sull'attività vegetativa delle piante, determinando una limitazione nell'accumulo degli zuccheri negli acini, si rappresenta l'opportunità di autorizzare la pratica dell'arricchimento sull'intero territorio regionale

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, nella campagna vitivinicola 2026/2027 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve di varietà idonee alla coltivazione nella Regione Sicilia ed ivi raccolte, atte a dare vini, vini ad IGP, vini DOP, nonché delle partite (cuveè) per l'elaborazione dei vini spumante, dei vini spumante di qualità e dei vini spumante di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP

Articolo 2

Le operazioni di arricchimento, per i vini di cui al precedente articolo, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di 1,5 gradi, fatte salve, per i vini a D.O.P., le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea - Dipartimento dell'Agricoltura; inoltre lo stesso provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i. (art. 98 L.R. n. 9/215).

Palermo, 31.07.2026

IL DIRIGENTE GENERALE

Fulvio Bellomo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)